

**Mentre la DC ha già contrattato l'appoggio delle destre sul decreto-legge per l'olio**

# Una parte del PSI-PSDI voterà a favore di Bonomi?

Sintomatiche affermazioni dell'agenzia di Paolo Rossi - Nuovi attacchi della sinistra dc ai socialisti per le Regioni - Grave ipotesi di «Forze Nuove» sull'atteggiamento italiano per l'ammissione della Spagna nel MEC

In alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, l'on. Ferri ha detto - cosa che del resto si sapeva - che nell'assemblea tenuta giovedì sera dai deputati del PSI-PSDI sono emerse valutazioni in parte concordi ed in parte discordi sulla prosecuzione della politica di centro-sinistra, ma che su questo il gruppo - non era chiamato a pronunciarsi - in quanto esso opera - nell'ambito della linea politica decisa dalla Direzione e dal Comitato centrale». Ferri ha però di nuovo insistito sulla necessità di una «comune volontà politica» del governo e dei partiti della maggioranza, nonché sulla scelta di «presece priorità cronologiche» sul programma. Ma la «comune volontà politica» sta affrontando un'altra difficile prova col clamoroso dissenso insorto tra il PSI-PSDI e la DC a proposito del decreto-legge sull'ammissione dell'olio, dis-

Dal 1 gennaio

## I farmacisti minacciano di far pagare le medicine

Grave decisione dei proprietari di farmacia per i mutui dell'INAM, INADEL, ENPAS, ENPALS: oltre 30 milioni di persone

I proprietari di farmacia, in forma un comunicato della loro Federazione, non altereranno più l'assistenza diretta a partire dal 1 gennaio prossimo. Chi guadagni che tutti gli assistiti dell'INAM, dell'INADEL e dell'ENPALS, oltre trenta milioni di cittadini, dovranno pagare direttamente i medicinali in farmacia e far farsi rimborsare dai rispettivi enti assistenziali. La decisione, che tutta l'opposizione è stata presa, in seguito al mancato accoglimento delle richieste formulate dai farmacisti in occasione del rinnovo della convenzione con le mutue.

La decisione è di una gravità estrema. Il sistema mutualistico, con un susseguirsi imprevedibile di eventi che riguardano tutti i danni degli assistiti, dimostra anche in questo settore di non stare più in piedi. Una struttura che consente ad un ristretto gruppo di persone di provocare un disagio in molti casi insopportabile a milioni di cittadini non può essere assunta. Infine però devono essere adottate tutte le misure necessarie perché la mutua comune ai mutui il diritto di avere le medicine di cui hanno bisogno senza passare attraverso le forme caudine dei proprietari di farmacia.

## Sciopero a Trieste dei navalmeccanici

TRIESTE. 16. Dalla mezzanotte di oggi inizierà lo sciopero di 24 ore dei navalmeccanici triestini. Oggì a Roma ha avuto luogo un incontro dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori navalmeccanici triestini. Oggi a Roma ha avuto luogo un incontro dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori navalmeccanici triestini, con i rappresentanti dell'Intersind. La riunione nella quale si avranno dovuto esaminare se avrebbero dato il via libera a cantieri, ed in particolare il problema del Canale San Marco, di cui come è noto è stata decisa la chiusura da parte del governo, si è conclusa con un nulla di fatto. In conseguenza di ciò la segreteria delle tre organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi, dei lavoratori della industria navale meccanica di Trieste.

## Firmato il contratto per i metallurgici dell'ENI

Oggi sera è stato firmato anche con l'ASAP (l'organizzazione rappresentativa delle aziende ENI) il contratto per i metallurgici del settore ENI.

Tutti i senatori comunisti, senza alcuna eccezione, sono tenuti ad essere presenti alla seduta del Senato di lunedì prossimo alle 17.

Rinviate l'assemblea ANCI - UPI - UNCEM

## Bloccate dalla DC le iniziative dei comuni per gli alluvionati

### Alla Commissione P.I.

### Un O.d.G. comunista per la difesa del patrimonio artistico e bibliografico

Le richieste del PCI sono state accolte in parte dal governo

In occasione della discussione del bilancio presentato dallo Stato per il 1967, il compagno on. Adriano Serni e gli altri deputati comunisti della Commissione P.I. hanno presentato un ordine del giorno, che il governo, nella seduta del 7 dicembre, ha accolto in parte, in cui si chiede:

1) di affrettare l'azione legislativa proposta dalla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, bibliografico e del paesaggio;

2) di adoperarsi perché sia con urgenza provveduto al completamento dei lavori della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) di rendere obbligatoria la microfilmazione dei codici,

4) di indire concorsi straordinari per il reclutamento di personale per le Soprintendenze alle Belle Arti e ai Monumenti delle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate e per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

5) di prendere particolari provvedimenti straordinari (revisione del relativo capitolo della legge di finanziamento del piano di riforma della scuola), di adeguare entrambi i settori dell'assistenza scolastica, del trasporto degli alunni, con particolare riguardo alla riduzione delle pressioni dei loro amministratori colpiti dalle alluvioni, nonché a loro insorgimenti;

6) di curare urgentemente la pubblicazione di un preciso e analitico rapporto dei danni subiti dal patrimonio artistico, storico, bibliografico e paesistico e dalle attrezzature scientifiche e culturali cause delle alluvioni e delle mareggiate dell'autunno 1966.

### Un problema di costituzionalità

## Le Province possono fungere da tribunali?

La questione è stata sollevata occasionalmente da una lite tra la Giunta provinciale di Milano e un suo dirigente

### Dalla nostra redazione

MILANO. 16.

Sono incostituzionali le Giunte provinciali amministrative in sede di giurisdizione, quando funzionino cioè come tribunali? Mercoledì salvo l'eventualità di un intervento autoritario ed «extra-legale», la GPA milanese si rivelerà per decidere la sospensione o meno di una lite sulla corresponsione della liquidazione e di altri compensi tra un dipendente della amministrazione pubblica e il rag. Emanuele Totobello, e l'ente assistito dall'avv. Appio Lodi. La lite verrà aperta se verrà investita dell'eccellenza di incostituzionalità, sollevata dall'avv. Lodi stesso, il supremo organo giurisdizionale. Nell'attesa della sentenza, sarebbe pratica corrente la GPA di Milano e le altre GPAs di sede di giurisdizione si astenessero dal prendere decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incarico.

Il richiamo all'art. 108 centra un problema che rappresenta il fondamento e i contenuti primari del sistema giudiziario, quelli relativi all'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, si astenessero dal prenderne decisioni sui procedimenti in corso. L'eccezione sollevata dall'avv. Lodi è argomentata sulle incidenze dei due membri di nomina prefettizia nella GPA se sono legati al prefetto da un rapporto gerarchico, e dello stesso prefetto che dipende dal ministero degli interni, è ben adatto capire. E' ovvio chiedersi, data la concretezza e la pertinenza dell'argomento, se l'avv. Lodi, da data quindi l'ipotesi non solo possibile ma probabile che la Corte Costituzionale si pronunci affermativamente, quale sarà allora il destino delle GPA sott'onda del paternalistico autoritarismo del Crispì. Leggiamo a commento degli art. 1 e 4 del testo unico del gennaio 1924, che si concesse un chiarimento. La GPA in sede giurisdizionale è formata dal prefetto o da chi ne fa le veci in qualità di presidente, da due con-

siglieri di prefettura nominati annualmente dal prefetto e da 2 membri nominati ogni 4 anni dal Consiglio provinciale costituito soi giudici e tribunali, con una maggiore competenza. Brevemente, gli argomenti esposti dall'avv. Lodi a dimostrazione che le GPA in sede giurisdizionale vengono meno alla Costituzionalità: l'art. 107: «I magistrati sono inamovibili, non possono essere disprezzati o sospesi dal servizio né destinati a altre sedi o funzioni...», e non solo per i due membri di nomina prefettizia, che possono essere in qualsiasi momento trasferiti o mutati di incar